



LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Assegni familiari: cosa sono

Autore: Redazione | 07/11/2019



Lo Stato sostiene le famiglie con vari benefici tra i quali gli assegni per il nucleo familiare.

Assegni, detrazioni per figlio a carico, spese deducibili, etc. Le famiglie italiane, per ottenere dei benefici economici legati allo stato familiare, devono districarsi in una giungla di nomi, definizioni, acronimi di cui, nella gran parte dei casi, si ignora il significato. Conoscere i propri diritti in quanto famiglia è, però importante. Molti di

questi benefici, infatti, spettano solo se vengono richiesti. Tra queste forme di tutela economica della famiglia ci sono gli **assegni familiari: cosa sono?** Si tratta di erogazioni economiche che vengono garantite ai lavoratori dipendenti che siano parte di un nucleo familiare. Come vedremo, tuttavia, per avere diritto agli assegni familiari occorre possedere tutta una serie di requisiti previsti dalla legge. Occorre prestare attenzione a non chiedere gli assegni senza averne diritto altrimenti si rischia di doverli restituire all'Inps.

Assegni familiari: cosa sono?

Gli **assegni per il nucleo familiare**, detti anche **assegni familiari** o **Anf** sono una prestazione economica che viene erogata dall'**Inps** ai **nuclei familiari** di determinate categorie di lavoratori, dei soggetti titolari delle pensioni e delle prestazioni economiche previdenziali da lavoro dipendente e dei lavoratori assistiti dall'assicurazione contro la tubercolosi.

L'attribuzione del diritto a **ricevere gli Anf** e la **misura dell'assegno** dipendono da tutta una serie di fattori, che tengono conto della **tipologia di nucleo familiare**, del **numero dei componenti del nucleo** e del **reddito percepito dal nucleo familiare** stesso, nel suo complesso.

Non tutti i nuclei familiari prendono gli stessi soldi a titolo di assegni familiari. Infatti, l'ammontare dell'assegno decresce quando il reddito familiare sale. Sono previsti degli scaglioni di reddito crescenti e, proporzionalmente, degli importi decrescenti degli Anf. Inoltre, una volta raggiunta una certa soglia di reddito familiare, il diritto a prendere gli assegni cessa.

Per alcuni nuclei che necessitano di un maggiore sostegno pubblico (come, ad esempio, i nuclei monoparentali o con membri disabili) sono previsti importi e fasce reddituali maggiormente favorevoli.

Per conoscere gli **importi degli Anf** occorre consultare la tabella che viene pubblicata annualmente dall'Inps e che resta valida dal 1° luglio di ogni anno fino al 30 giugno dell'anno successivo **[1]**.

Assegni familiari: a chi spettano?

Come abbiamo detto in premessa, gli Anf non spettano a tutti i lavoratori, ma solo alle seguenti tipologie:

- lavoratori dipendenti del settore privato;
- lavoratori dipendenti agricoli;
- lavoratori domestici e somministrati;
- lavoratori iscritti alla Gestione Separata;
- lavoratori dipendenti di ditte cessate e fallite;
- titolari di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, dei fondi speciali ed ex Enpals;
- titolari di prestazioni previdenziali;
- lavoratori in altre situazioni di pagamento diretto.

Oltre al requisito della tipologia di rapporto di lavoro, gli assegni familiari spettano solo se il nucleo familiare, nel suo insieme, non percepisce un reddito da lavoro che supera determinate soglie che, come abbiamo visto, sono individuate anno per anno dall'Inps con una apposita tabella.

Da questo punto di vista, è importante capire cosa si intende per reddito.

I **redditi del nucleo familiare** da considerare, per verificare il diritto agli assegni familiari, sono tutti i redditi assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche (**Irpef**), al lordo delle detrazioni d'imposta, degli oneri deducibili e delle ritenute erariali.

Devono essere indicati anche i **redditi esenti da imposta** o soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta o imposta sostitutiva (se sono complessivamente superiori a euro 1.032,91).

Per quanto concerne il **periodo fiscale** di riferimento, devono essere computati tutti i redditi prodotti nell'anno solare precedente al 1° luglio di ogni anno e che hanno valore fino al 30 giugno dell'anno successivo.

Per fare un esempio, se la richiesta di assegni familiari ha ad oggetto periodi compresi da gennaio a giugno, i redditi da dichiarare sono quelli percepiti due anni prima. Al contrario, se i periodi sono compresi da luglio a dicembre, i redditi da dichiarare sono quelli percepiti nell'anno precedente.

Vi sono dei redditi che non devono essere dichiarati. Tra questi troviamo:

- trattamento di fine rapporto (tfr) e le anticipazioni sul tfr;
- trattamenti di famiglia dovuti per legge;
- rendite vitalizie erogate dall'Inail, pensioni di guerra e pensioni tabellari ai militari di leva vittime di infortunio;
- indennità di accompagnamento agli invalidi civili, ai ciechi civili assoluti, ai minori invalidi che non possono camminare e ai pensionati di inabilità, importi percepiti a titolo di assegno di cura, indennità di comunicazione per sordi ed indennità speciali per i ciechi parziali;
- indennizzi per danni irreversibili da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati;
- arretrati di cassa integrazione riferiti ad anni precedenti a quello di erogazione;
- indennità di trasferta per la parte non assoggettabile a imposizione fiscale;
- assegni di mantenimento percepiti dal coniuge legalmente separato.

Al di là dell'**ammontare dei redditi** complessivamente percepiti dal nucleo familiare esiste anche un altro vincolo sempre legato al reddito: il reddito complessivo del nucleo familiare deve derivare, per almeno il 70%, da lavoro dipendente e assimilato.

Se in una famiglia il marito è libero professionista e guadagna 10.000 euro annui e la moglie è adetta alle pulizie e guadagna 8.000 euro annui, anche se il reddito complessivo è di soli 18.000 euro non spetteranno gli Anf perchè il reddito da lavoro dipendente (ossia quello della moglie) è inferiore al 70% del reddito complessivo del nucleo familiare.

Assegni familiari: requisiti del nucleo familiare

Oltre al possesso di determinati requisiti da parte del richiedente ed oltre al **requisito reddituale**, il diritto a percepire gli Anf dipende anche dalla composizione del nucleo familiare.

Infatti, per poter accedere agli assegni familiari, il nucleo familiare deve essere composto da:

- il richiedente, che deve essere un lavoratore dipendente (assunto con le tipologie di lavoro che abbiamo visto) o un titolare di pensione;
- coniuge o partner di unione civile non legalmente ed effettivamente separato o sciolto da unione civile, anche se non convivente, o che non abbia abbandonato la famiglia;
- figli ed equiparati (es. adottati, affidati, etc.) di età inferiore a 18 anni, conviventi o meno;
- figli ed equiparati maggiorenni con inabilità assoluta e permanente a proficuo lavoro purché non coniugati, previa autorizzazione;
- figli ed equiparati, studenti o apprendisti, di età superiore ai 18 anni e inferiore ai 21 anni, purché facenti parte di “nuclei numerosi”, cioè nuclei familiari con almeno quattro figli tutti di età inferiore ai 26 anni, previa autorizzazione;
- fratelli, sorelle del richiedente e nipoti (collaterali o in linea retta non a carico dell’ascendente), minori o maggiorenni, inabili a proficuo lavoro solo se sono orfani di entrambi i genitori, non hanno conseguito il diritto alla pensione ai superstiti e non sono coniugati, previa autorizzazione;
- nipoti in linea retta di età inferiore a 18 anni e viventi a carico dell’ascendente, previa autorizzazione.

Assegni familiari: come vengono pagati?

Come la maggior parte delle prestazioni erogate dall’Inps, anche gli Anf vengono materialmente erogati dal datore di lavoro, per conto dell’Inps, unitamente al pagamento della retribuzione.

Successivamente, come accade per altre prestazioni (come indennità di malattia, maternità, indennità per permessi 104, etc.) il datore di lavoro porterà le somme erogate ai dipendenti a titolo di Anf a conguaglio con i contributi previdenziali dovuti all’Inps.

Ci sono, tuttavia, dei casi residuali in cui gli assegni familiari vengono pagati direttamente dall’Inps all’avente diritto. Ciò accade con riferimento a:

- **lavoratori domestici e familiari;**
- lavoratori autonomi iscritti alla **Gestione Separata Inps;**
- operai agricoli dipendenti a tempo determinato;
- lavoratori di ditte cessate o fallite;

- soggetti beneficiari di altre prestazioni previdenziali.

Nei casi di pagamento diretto, l'Inps effettua il pagamento direttamente tramite bonifico presso ufficio postale oppure mediante accredito su conto corrente bancario o postale.

Per questo, nella **domanda di fruizione degli assegni familiari**, deve essere indicato il **codice Iban**.

Decadenza dagli assegni familiari

E' evidente che si ha diritto agli assegni familiari finchè si possiedono i requisiti richiesti dalla legge per ottenerli.

Per questo, il diritto agli Anf viene meno alla fine del periodo in cui vengono a mancare le condizioni legittimanti la fruizione degli assegni stessi.

Per fare alcuni esempi:

- nella ipotesi di **separazione legale** dal coniuge o dal partner di unione civile il diritto agli Anf viene meno per l'ex coniuge o ex partner di unione civile;
- nella ipotesi di separazione legale dal coniuge o dal partner di **unione civile** il diritto resta valido per i figli affidati;
- il diritto agli Anf resta valido in caso di raggiungimento della maggiore età del figlio con assoluta e permanente inabilità a proficuo lavoro.

Assegni familiari: come fare domanda

La **domanda di fruizione degli Anf** deve essere presentata ogni anno.

Inoltre, è necessario comunicare entro 30 giorni qualsiasi variazione intervenuta nel reddito e/o nella composizione del nucleo familiare durante il periodo di richiesta degli assegni.

A partire dal 1° aprile 2019, la domanda di fruizione degli Anf per i dipendenti privati di aziende non agricole deve essere presentata direttamente all'Inps esclusivamente in modalità telematica. Tale richiesta può essere inoltrata attraverso il servizio online dedicato nel sito Inps (accedendo con le proprie

credenziali) oppure tramite i servizi telematici offerti dagli enti di patronato.

Note

[1] Inps n. 66, circolare del 17.05.2019.